



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 31 del 16/02/2010

Oggetto:

AFFIDAMENTO URNA CINERARIA AI FAMILIARI DEL DE CUIUS - DETERMINAZIONE MODALITA'

L'anno duemiladieci, il giorno sedici del mese di febbraio, alle ore 15,30 nella Residenza Comunale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti:

1	BRANDONI	GOFFREDO	SINDACO	Presente
2	BALDASSARRI	GILBERTO	Vice Sindaco	Presente
3	ASTOLFI	MATTEO	Assessore	Presente
4	MANCINI	MARINA	Assessore	Presente
5	MONDAINI	RAIMONDO	Assessore	Presente
6	PETRI	LORIANO	Assessore	Presente
7	SIGNORINI	STEFANIA	Assessore	Presente

Presenti: 7 Assenti: 0

Partecipa il Segretario Barberini Patrizia

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Brandoni Goffredo nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

OGGETTO: AFFIDAMENTO URNA CINERARIA AI FAMILIARI DEL DE CUIUS - DETERMINAZIONE MODALITA'

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge n. 130 del 30/03/2001 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di cremazione, dispersione delle ceneri, tumulazione, interrimento e affidamento delle ceneri ai familiari, nel rispetto della volontà del defunto;

Visto il 1° comma dell'art.3 di tale norma ove si stabilisce che entro sei mesi dalla sua entrata in vigore sarebbe stato emanato un regolamento di esecuzione, che invece a tutt'oggi non è stato ancora redatto;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2004, nonché il parere del Consiglio di Stato, Sezione prima, n.2957/2003 e atteso che il Ministero della salute si è ad esso conformato con nota DGPREV/I/5401/P/F.2.c.a. dell'8 marzo 2004;

Preso atto che nel sopra citato parere si afferma che *"nel caso in esame, mentre la disciplina della dispersione delle ceneri deve ritenersi incompleta, richiedendo la definizione di molteplici aspetti applicativi, altrettanto non può dirsi per l'affidamento ai familiari dell'urna delle ceneri, compiutamente regolata dalla lett. e) del comma 1 dell'art. 3 della legge 130/01"*. Lo stesso Consiglio di Stato, dopo aver chiarito che la L. 130/01 non è una legge delega, ma bensì legge ordinaria, specifica che *"non è sostenibile che decorso il termine stabilito di sei mesi dalla data di entrare in vigore, la mancata emanazione del regolamento privi la legge di qualsiasi efficacia, specialmente in ordine alla normativa preesistente di rango secondario"* e che *"le disposizioni legislative di mero principio costituiscono comunque criterio interpretativo delle norme previgenti e quelle alle quali può riconoscersi efficacia precettiva per completezza di disciplina devono ritenersi senz'altro applicabili"*.

Considerato che in data 1° febbraio 2005 la Regione Marche ha emanato la legge n. 3 in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali, ribadendo all'art. 6 la possibilità già prevista dalla legge nazionale di affidare l'urna cineraria ai familiari del de cuius;

Considerato che anche questa legge regionale prevede che entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore verrà emanato un regolamento attuativo regionale che al momento non è stato ancora redatto;

Ritenuto necessario, per quanto sopra esposto, in attesa di una opportuna modifica del regolamento comunale di polizia mortuaria che terrà conto, qualora vengano nel frattempo emanati, dei regolamenti attuativi della legge nazionale 130/2001 o di quella regionale 3/2005, di fissare con deliberazione di Giunta Municipale in via provvisoria o transitoria la seguente procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri (dando in tal modo attuazione alla normativa in vigore):

1. *L'affidamento familiare di un'urna cineraria è autorizzato dall'Ufficiale dello Stato Civile sulla base della volontà espressa per iscritto in via dal defunto mediante disposizione testamentario oppure*



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

mediante iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei propri associati. L'affidamento è autorizzato inoltre sulla base della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto resa, tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi. Dalla volontà espressa dal defunto deve risultare anche il familiare indicato come affidatario delle ceneri.

2. Le ceneri possono essere affidate al coniuge del defunto o ad un familiare che abbia con il defunto un rapporto di parentela fino al 2° grado in linea retta (genitori e figli - nonni e nipoti). Le ceneri, racchiuse in urna sigillata, non possono essere suddivise tra più familiari. L'autorizzazione all'affidamento ha valore nell'ambito del territorio comunale. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate purchè in attuazione della volontà espressa per iscritto o verbalmente dal defunto e manifestata con le modalità sopra indicate.

3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero, finchè sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o disposizione dell'autorità giudiziaria.

4. L'istanza di affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere presentata dal familiare individuato in vita dal defunto per l'affidamento e deve contenere i seguenti dati:

5. I dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonchè i dati identificativi del defunto;

a) La dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;

b) Il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;

c) L'obbligo per l'affidatario di informare l'Ufficiale di Stato Civile di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri;

d) La conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;

e) La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;

f) Che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

All'istanza deve essere allegata copia conforme dell'atto di cui al punto 1 dal quale risulti la volontà espressa in vita dal defunto, oppure la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti la volontà espressa verbalmente dal defunto.

5. Il luogo di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella abitazione di residenza di quest'ultimo. La variazione di residenza dell'affidatario comporta la necessità di segnalazione all'Ufficiale di Stato Civile entro 5 giorni.

6. L'affidatario può recedere in ogni momento dall'affidamento delle ceneri. Nel caso di recesso dall'affidamento, o di decesso dell'affidatario, l'urna cineraria dovrà essere consegnata al responsabile del servizio di polizia mortuaria per effettuare la tumulazione o la dispersione delle ceneri in cinerario comune secondo quanto disposto dai familiari.



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

7. Di ogni affidamento di urna cineraria e di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione cronologica dei seguenti dati:

- a) I dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) Le variazioni di residenza dell'affidatario con indicazione della data;
- c) I recessi dall'affidamento, con l'indicazione della data di recesso e del successivo luogo di sepoltura delle ceneri;
- d) La data di decesso dell'affidatario con l'indicazione del successivo luogo di sepoltura delle ceneri;
- e) La data di eventuali ispezioni svolte nei luoghi di conservazione e l'indicazione delle risultanze riscontrate.

8. L'affidatario deve garantire la custodia dell'urna cineraria all'interno dell'abitazione di residenza ed adottare tutte le misure necessarie contro ogni profanazione. L'Ufficiale dello Stato Civile, avvalendosi del Servizio di Polizia Municipale, può disporre, in qualsiasi momento, controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dal familiare.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 97 comma 4 lett. d) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

1) Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di affidare all'Ufficiale di Stato Civile il compito di concedere ai parenti richiedenti l'autorizzazione all'affidamento e alla conservazione delle ceneri dei defunti, secondo le modalità di seguito specificate;

3) di approvare la procedura per l'affidamento ai familiari e la conservazione di ceneri come sotto indicata:

1. L'affidamento familiare di un'urna cineraria è autorizzato dall'Ufficiale dello Stato Civile sulla base della volontà espressa per iscritto in via dal defunto mediante disposizione testamentario oppure mediante iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta che abbia tra i propri fini statutarie quello della cremazione dei propri associati. L'affidamento è autorizzato inoltre sulla base della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto resa, tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi. Dalla volontà espressa dal defunto deve risultare anche il familiare indicato come affidatario delle ceneri.

2. Le ceneri possono essere affidate al coniuge del defunto o ad un familiare che abbia con il defunto un rapporto di parentela fino al 2° grado in linea retta (genitori e figli - nonni e nipoti). Le ceneri, racchiuse in urna sigillata, non possono essere suddivise tra più familiari. L'autorizzazione all'affidamento ha valore nell'ambito del territorio comunale. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate purchè in attuazione della volontà



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

espressa per iscritto o verbalmente dal defunto e manifestata con le modalità sopra indicate.

3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero, finchè sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o disposizione dell'autorità giudiziaria.

4. L'istanza di affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere presentata dal familiare individuato in vita dal defunto per l'affidamento e deve contenere i seguenti dati:

5. I dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonchè i dati identificativi del defunto;

a) La dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;

b) Il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;

c) L'obbligo per l'affidatario di informare l'Ufficiale di Stato Civile di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri;

d) La conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;

e) La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;

f) Che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

All'istanza deve essere allegata copia conforme dell'atto di cui al punto 1 dal quale risulti la volontà espressa in vita dal defunto, oppure la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti la volontà espressa verbalmente dal defunto.

5. Il luogo di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella abitazione di residenza di quest'ultimo. La variazione di residenza dell'affidatario comporta la necessità di segnalazione all'Ufficiale di Stato Civile entro 5 giorni.

6. L'affidatario può recedere in ogni momento dall'affidamento delle ceneri. Nel caso di recesso dall'affidamento, o di decesso dell'affidatario, l'urna cineraria dovrà essere consegnata al responsabile del servizio di polizia mortuaria per effettuare la tumulazione o la dispersione delle ceneri in cinerario comune secondo quanto disposto dai familiari.

7. Di ogni affidamento di urna cineraria e di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione cronologica dei seguenti dati:

a) I dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonchè i dati identificativi del defunto;

b) Le variazioni di residenza dell'affidatario con indicazione della data;

c) I recessi dall'affidamento, con l'indicazione della data di recesso e del successivo luogo di sepoltura delle ceneri;

d) La data di decesso dell'affidatario con l'indicazione del successivo luogo di sepoltura delle ceneri;

e) La data di eventuali ispezioni svolte nei luoghi di conservazione e l'indicazione delle risultanze riscontrate.

8. L'affidatario deve garantire la custodia dell'urna cineraria all'interno dell'abitazione di residenza ed adottare tutte le misure necessarie contro ogni profanazione. L'Ufficiale dello Stato Civile, avvalendosi del Servizio di Polizia Municipale, può disporre, in qualsiasi momento, controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dal familiare.

4) Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)

T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

5) di dare atto che il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 è la Dott.ssa Barberini Patrizia



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Barberini Patrizia

IL SINDACO
F.to Brandoni Goffredo

Per estratto conforme al suo originale e per uso amministrativo.

lì, 09-03-2010

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Barberini Patrizia)

A T T E S T A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all' Albo Pretorio, per i quindici giorni consecutivi previsti per legge dal 09-03-2010 al 24-03-2010.

lì,

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Barberini Patrizia)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 16-02-2010

- 1) () Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.lgs 267/2000)
- 2) (X) In quanto dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, D.lgs 267/2000)

lì,

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Barberini Patrizia)